

Publicato il 26/03/2019

N. 01690/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04035/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4035 del 2018, proposto da Con.Ar.Ed Consorzio Artigiani Edili Soc. Coop. a r.l. e Costruire S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Crescenzo Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, Corso Umberto I, n. 237;

contro

Comune di Recale, Asmel Consortile Società Consortile a Responsabilità Limitata (non costituiti in giudizio);

nei confronti

De Robbio Group S.r.l., Consorzio Stabile Marr S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Laura Di Maro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domicilio e eletto presso il proprio studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 11;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della determina n. 21 del 25 settembre 2018 recante aggiudicazione dell'appalto indetto per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale edificio scolastico G. Falcone di Via Marconi" in favore dell'a.t.i. De Robbio Group, degli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi propri della società ricorrente, compresa la determina a contrarre.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto dalla De Robbio Group s.r.l. il 27\11\2018:

avverso e per l'annullamento a) Della determina n. 21 del 25 settembre 2018 di approvazione della graduatoria relativa all'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale edificio scolastico "Falcone" di Via Marconi", nella parte in cui è stata disposta la collocazione del Consorzio CON.AR.ED. al secondo posto; b) del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione e dei presupposti verbali di gara se e in quanto adottato, limitatamente alla parte in cui il Consorzio CON.AR.ED. risulta collocato alla seconda posizione; c) di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento: 1) al verbale n. 1 in seduta pubblica, nella parte in cui non è stata disposta la esclusione del Consorzio controinteressato per difetto dei requisiti di ammissione; 2) ai verbali in seduta riservata n. 2, n. 3 e n. 4 , nella parte in cui è stata valutata la offerta tecnica del Consorzio CON.AR.ED; 3) in via derivata, dei verbali in seduta pubblica n. 5 del 29/08/2018 e n. 6 del 17/08/2018, limitatamente alla parte in cui è stata ammessa e valutata la offerta economica del Consorzio controinteressato; 4) in via logicamente gradata, dei verbali in seduta riservata anche nella parte in cui, per il sub criterio sub 1.b) la ricorrente principale ha ottenuto i coefficienti singoli pari a 0,70, 060 e 060 in luogo del punteggio pari a zero ; d) dell'art. 4.1, lettere a) e b) punto 2 nonché del punto IV.2.1 lett. 1b) del bando di gara laddove interpretati nel senso di autorizzare variazioni progettuali ; nonché, della relazione illustrativa del progetto a base di gara nella parte in cui stabilisce che l'area oggetto di intervento non è soggetta ad

alcun vincolo e di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali, per contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di Recale, limitatamente alla zonizzazione della suddetta area; dell'art. 3.1.4. lett. e.2) del disciplinare, ove interpretato in senso ostativo all'accoglimento delle censure formulate con il ricorso incidentale; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della De Robbio Group S.r.l. e di Consorzio Stabile Marr S.c.a.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 22 ottobre 2018 e depositato in pari data, la CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili soc coop a r.l. e la consorziata designata per l'esecuzione dei lavori Costruire s.r.l. (di seguito designate entrambe come consorzio Conared), espongono che il Comune di Recale, con delibera n. 27 del 24 aprile 2015, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento funzionale dell'edificio scolastico "Falcone" di Via Marconi".

Parte ricorrente espone altresì che con determina a contrarre n. 10 del 22 maggio 2018, l'Amministrazione appaltatrice stabiliva di affidare i relativi lavori con il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, demandando l'espletamento della gara alla centrale di committenza ASMEL Consortile Soc. cons. a r.l, evocata nel presente giudizio ma non costituita.

Con determina n. 21 del 25 settembre 2018, comunicata dall'ente il successivo 26 settembre, la Commissione di gara ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore del RTI composto da De Robbio Group S.r.l., mandatario, e Consorzio Stabile Marr SCARL, mandante.

In particolare, il detto raggruppamento risultava primo classificato con un punteggio complessivo pari a 73,620 punti. Secondo classificato, invece, risultava il Consorzio Conared con un punteggio pari a 66,852.

Sulla base della documentazione acquisita in forza di accesso agli atti, la società esponente ha rilevato che l'aggiudicataria avrebbe introdotto nella propria offerta tecnica delle varianti progettuali anziché delle offerte migliorative, secondo quanto prescritto dalla legge di gara, e ha pertanto impugnato l'aggiudicazione chiedendone l'annullamento previa sospensione, sulla base dei seguenti motivi.

I) Illegittima ammissione alla gara del RTI aggiudicatario per avere presentato delle varianti e non delle offerte migliorative rispetto al progetto esecutivo messo a gara dalla stazione appaltante.

L'RTI aggiudicatario ha proposto di realizzare come opera integrativa al progetto una palestra polifunzionale nell'area esterna all'edificio scolastico, finendo così per proporre una modifica del progetto esecutivo già posto a base di gara, consistente in un'opera edilizia peraltro non realizzabile da un punto di vista urbanistico e tecnico nei ristretti tempi prefigurati.

In sostanza la proposta di trasformare un campo di calcetto in una palestra implicherebbe una modifica dell'idea progettuale messa a gara dal Comune, con tutte le conseguenze anche in ordine alla effettiva fattibilità della nuova opera proposta.

Pertanto l'RTP aggiudicatario avrebbe presentato delle vere e proprie varianti progettuali in luogo di meri interventi migliorativi soltanto ammessi dalla legge di gara, sicché sarebbe illegittima l'ammissione alla gara del RTI controinteressato, nonché l'aggiudicazione disposta in suo favore.

II) Illegittima attribuzione del punteggio 1.b del bando di gara.

Sarebbe poi illegittima, oltre che l'ammissione, anche l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, atteso che a pag. 5 del bando, punto 1.b era stabilito che *“miglioramenti e completamenti degli spazi esterni a servizio del complesso scolastico in termini di riduzione delle criticità riscontrabili nel progetto esecutivo posto a base di gara, ritenute strettamente necessarie per un'ottimizzazione in fase realizzativa e di fruizione dell'opera in collegamento con l'edificio ...”*.

Ne consegue che tutti i miglioramenti consistenti in innovazioni strutturali e connesse alla realizzazione di esse non avrebbero dovuto essere valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio, come confermerebbe il comma 14-bis dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, in caso di appalti aggiudicati con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, per cui le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

III) Violazione obbligo motivazione; difetto di verbalizzazione.

Dai verbali di gara non sarebbe possibile evincere l'iter logico seguito dalla commissione di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, rinvenendosi solo un voto numerico. Tale carenza sarebbe vieppiù significativa a fronte di un'offerta, come quella dell'aggiudicataria, consistente in una ravvisata modificazione del progetto.

IV) Violazione art. 95, comma 14, del d.lgs. 50/2016.

Parte ricorrente ritiene violata la previsione in rubrica nella parte in cui stabilisce che le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i loro requisiti minimi, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione. Solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione.

Dalla norma appena riportata discenderebbe, secondo parte ricorrente, sia la illegittimità della clausola del bando, ove interpretato nel senso di ritenere ammissibili le varianti sia dell'aggiudicazione, avendo la stazione appaltante valutato delle varianti in violazione di legge.

Inoltre, secondo le linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, le “varianti devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo”, ma nella fattispecie ciò non è avvenuto.

Né l'omissione dei criteri e dei limiti entro cui accettare varianti può essere superata dalla pubblicazione dei chiarimenti, atteso che essi possono intervenire solo in caso di lacune del bando, non potendosi integrare la *lex specialis* in sede di chiarimenti.

Secondo parte ricorrente, l'unico aspetto contraddittorio (tenuto conto del tenore letterale del bando) era quello relativo all'ammissibilità stessa delle varianti.

V) Inadeguatezza della offerta tempo e del cronoprogramma; illegittima attribuzione del punteggio; Indeterminatezza della offerta economica; mancata esclusione del controinteressato.

Tutte le lavorazioni proposte dall'aggiudicataria sarebbero irrealizzabili nel termine di 210 giorni proposto.

La realizzazione delle modifiche strutturali proposte dall'aggiudicataria, oltre a richiedere i pareri di autorità pubbliche non temporalmente definibili, non sarebbero nemmeno coerenti con l'attuale destinazione urbanistica dell'area su cui la palestra in questione dovrebbe essere realizzata, rendendo così irrealizzabile l'offerta anche sotto il profilo della tempistica.

VI) Incongruità della offerta economica. Inadeguatezza del prezzo offerto.

Da tutto quanto evidenziato emergerebbe, secondo parte ricorrente anche l'anomalia dell'offerta economica.

Si è costituita l'aggiudicataria De Robbio Group s.r.l., in proprio e in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I costituendo con il Consorzio Stabile Marr s.c. a.r.l. (di seguito De Robbio), con atto depositato in data 4 novembre 2018, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per l'assenza della prova di resistenza consistente nel non aver dimostrato che in caso di accoglimento del gravame la ricorrente avrebbe conseguito l'aggiudicazione.

Inammissibili, secondo la controinteressata, sarebbero poi anche i motivi 1, 2 e 4 del ricorso introduttivo, in quanto la stessa ricorrente avrebbe proposto un sistema di copertura del campo sportivo mediante la creazione di un tunnel estendibile per il quale occorrerebbero abilitazioni edilizie di cui anch'essa è priva. Analoghe considerazioni varrebbero per la copertura e la pensilina. Per cui tali rilievi sarebbero inammissibili in base al principio giurisprudenziale secondo cui il ricorrente non ha interesse a dedurre censure che, se accolte, inficerebbero anche la validità della propria offerta.

Nel merito contesta la fondatezza di ciascuna censura dedotta.

Con ordinanza del 7 novembre 2018, n. 1606 il Collegio ha sospeso gli atti impugnati ritenendo sussistente il *periculum in mora* e demandando alla più appropriata sede di merito la valutazione delle censure contenute nel ricorso.

Con atto notificato in data 20 novembre 2018 e depositato il successivo 27 novembre, la De Robbio ha proposto ricorso incidentale (di tipo escludente), censurando l'ammissione stessa alla gara della ricorrente principale, sul presupposto che l'impresa designata per l'esecuzione sarebbe sprovvista dell'attestazione SOA nelle categorie OG 1 classifica III-bis e categoria OG11 classifica I che avrebbe dovuto essere posseduto da ciascuna consorziata non trattandosi di un consorzio stabile, ma tra artigiani; l'offerta della ricorrente principale, prosegue la controinteressata, sarebbe inoltre inammissibile per gli stessi motivi addotti a sostegno dell'inammissibilità di quella dell'aggiudicataria, prevedendo anch'essa non una semplice miglioria, ma la modifica del progetto posto a base di gara contemplando la realizzazione di opere ulteriori, contrastanti con il diverso vincolo di destinazione impresso all'area. Sarebbe poi illegittima l'attribuzione di punteggio rispetto alle opere aggiuntive, in quanto violerebbe l'art. 95, co. 14 del codice dei contratti.

La ricorrente incidentale chiede poi la nomina di un verificatore o CTU per apprezzare gli elementi di fatto posti a supporto delle eccezioni riferite all'attribuzione del punteggio all'offerta della ricorrente principale.

Le parti hanno insistito nelle proprie difese e all'udienza pubblica del 23 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il giudizio si articola in un ricorso principale, promosso da Conared, e in un ricorso incidentale, proposto dalla De Robbio, controinteressata rispetto al ricorso principale. Il Collegio ritiene, peraltro, che ambedue tali ricorsi – i quali si incentrano entrambi essenzialmente sui limiti di ammissibilità delle offerte migliorative – siano infondati: ed anzi, l'infondatezza dei due ricorsi induce il Collegio, per motivi di economia processuale e di scarsità della risorsa giustizia (cfr. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; da ultimo TAR Veneto, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 84), a non far luogo all'approfondimento della questione dell'ordine di esame dei ricorsi, né delle eccezioni di inammissibilità proposte.

I. Con i primi quattro motivi del ricorso principale che possono essere esaminati congiuntamente, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'ammissione e della valutazione della offerta tecnica aggiudicataria, sul rilievo che:

a) la proposta di realizzare di *“una sala polifunzionale da adibire a palestra a servizio del plesso scolastico, una pensilina a copertura dell'ingresso principale, pavimentazioni differenziate aree esterne”* oltre ad opere accessorie violerebbe il punto 1.b) del bando di gara (*“Miglioramenti e completamento degli spazi esterni a servizio del complesso scolastico”*), concretando una variante progettuale non ammissibile.

b) A tale proposta sarebbe stato attribuito erroneamente il punteggio stabilito dal bando per l'offerta migliorativa, laddove nel caso di specie sono state proposte varianti come tali non valorizzabili, tenuto conto che avrebbero dovuto essere considerati solo i completamenti degli spazi esterni contemplati dal progetto esecutivo posto a base di gara. In base a tale criterio solo la pensilina e le essenze arboree avrebbero potuto essere valutate, mentre gli interventi strutturali avrebbero dovuto essere espunti ai fini dell'attribuzione del punteggio, in coerenza con il divieto di cui all'art. 95, co. 14-bis, d.lgs. n.

50/2016 di valutare le opere aggiuntive al progetto esecutivo posto a base di gara.

- c) l'attribuzione solo di un punteggio numerico non consentirebbe di ricostruire l'iter logico seguito dalla commissione di gara, tenuto anche conto che l'offerta conterrebbe oltre ad elementi migliorativi anche varianti che dovevano essere separatamente considerate e quindi separatamente giudicati;
- d) sarebbe poi violato anche l'art. 95, co. 14, che subordina l'ammissibilità delle varianti all'introduzione di requisiti minimi che esse devono rispettare al progetto esecutivo, con ciò precludendo a monte la stessa proposta di modifiche al progetto.

Il motivo è privo di fondamento in tutti i suoi profili di censura.

I.1 La questione posta dalla ricorrente si incentra nel definire la distinzione tra varianti progettuali, non ammesse in assenza dei criteri minimi di cui all'art. 95 co. 14 del codice, e migliorie, invece ammesse e insite nel meccanismo stesso dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Secondo la giurisprudenza la distinzione si fonda sul grado di interferenza delle modifiche proposte sul progetto posto a base della gara, cosicché le migliorie proposte dalle imprese non si traducono in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, come le varianti, consentendo alle imprese (anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo) di proporre quegli interventi che non *“alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, onde non ledere la par condicio”*, dovendosi considerare proposte migliorative quelle che *“da un lato, non comportano rilevanti modifiche del progetto previsto dal bando, e che, dall'altro, consentono di soddisfare le esigenze dell'amministrazione appaltante in modo flessibile”* (cfr. TAR Sicilia, Palermo, ord., Sez. III, 17 maggio 2018, n. 443).

Posta questa distinzione di principio, sussiste poi un ampio margine di discrezionalità tecnica negli apprezzamenti della commissione giudicatrice, che rimangono fuori dal sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art.

134 c.p.a., tranne nei casi di manifesta irragionevolezza della scelta tecnica, nella caso in esame non ravvisabile.

E infatti, la proposta formulata dall'aggiudicataria non può considerarsi una variante in quanto essa non impinge sul progetto esecutivo posto a base di gara, ma attiene agli spazi circostanti e, in particolare, prefigura la realizzazione di una struttura polivalente “nell'area esistente nel complesso scolastico”, dovendo considerarsi chiaramente estranei al progetto gli interventi proposti che riguardano aree diverse da quelle su cui devono essere realizzate le opere di cui al progetto originario.

Sotto questo profilo, le opere aggiuntive proposte dall'aggiudicataria rispetto alle prestazioni dedotte nel progetto originario non comportano alcuna modifica del progetto originario e non ne determinano alcun stravolgimento, determinando solo l'arricchimento della funzionalità del complesso scolastico. Del resto la *lex specialis* di gara contemplava la possibilità che le migliorie consistessero in opere ulteriori, atteso che il Disciplinare prevedeva espressamente al Capo 4.1, lett. a) che la ditta concorrente avrebbe dovuto farsi carico del , <<ad aggiudicazione avvenuta, di tutti i nulla-osta, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte>>, con ciò alludendo alla possibilità di realizzare opere ulteriori rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo e in coerenza con il punto 1.b del bando di gara prevedeva che l'offerta tecnica dovesse contenere migliorie concernenti, tra l'altro, completamento degli spazi esterni a servizio del complesso scolastico. Coerente con tali coordinate, e quindi legittimo, risulta anche il chiarimento fornito dalla commissione di gara in ordine agli spazi esterni a mente del quale “Le varianti non ammissibili sono quelle che riguardano la forma e le dimensioni dell'edificio scolastico progettato mentre è possibile eseguire interventi, anche con opere migliorative delle aree e infrastrutture esterne, per una migliore fruibilità delle stesse da parte della popolazione scolastica trattandosi comunque di interventi accessori secondari che non riguardano l'edificio principale; fermo restante che la ditta dovrà farsi carico di tutti i nulla osta e autorizzazioni come richiesto nel bando”. Tale chiarimento poi non

colma una lacuna della *lex specialis*, come sostenuto da parte ricorrente, intervenendo invece legittimamente ed opportunamente a dirimere un possibile contrasto interpretativo per opere riguardanti elementi non coperti dal progetto esecutivo, come sopra evidenziato.

Così inquadrata la proposta dell'aggiudicataria, in definitiva non può ravvisarsi la dedotta violazione dell'art. 95, co. 14, del codice dei contratti (che si ricorda vieta l'attribuzione di punteggi alle varianti progettuali, qualora manchi nella legge di gara la definizione dei requisiti minimi) tenuto conto che, come detto, non si versa in un caso di varianti ma di migliorie.

Neppure può ravvisarsi violazione dell'art. 95, co. 14-bis del codice dei contratti che nel caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevede che le *“stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta”*.

Il Consiglio di Stato, nel parere sulle Linee Guida dell'ANAC riferite alla norma appena menzionata, ha osservato che *“la ratio di fondo che ha ispirato in parte qua la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell'articolo 59 del 'Codice'), l'aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato è spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura (e, in particolare, l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quelle incluse nella progettazione esecutiva)”* (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Commissione Speciale 16 marzo 2018 Numero affare 316/2018 – Numero 966/2018, spedizione 14 aprile 2018).

In altri termini può ritenersi che per opere aggiuntive non valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio debbano essere considerate quelle che rappresentano un elemento estraneo all'ordinario sviluppo dell'opera per come essa è definita dall'Amministrazione nella *lex specialis* di gara.

Da tale previsione possono trarsi almeno tre caratteristiche che le proposte migliorative avrebbero potuto contenere e che valgono a predeterminarne i

contenuti: 1) esse dovevano riguardare gli spazi esterni; 2) avrebbero potuto consistere anche nel completamento dei detti spazi, con ciò includendo anche ad opere di tipo infrastrutturale; 3) che le migliorie in questione dovessero adempiere anche ad un compito funzionale da ricollegarsi con la presenza del complesso scolastico.

Tali caratteristiche sono sufficienti ad individuare un interesse dell'Amministrazione consistente nella realizzazione di interventi coerenti con la destinazione scolastica del complesso, con la conseguenza che gli offerenti non erano liberi di proporre ogni e qualunque opera ma solo quelle che presentassero un obiettivo carattere di strumentalità rispetto alla predetta destinazione.

Nella fattispecie la realizzazione di un complesso polifunzionale di tipo sportivo, risulta coerente con le tre caratteristiche appena descritte e con la finalità perseguita dall'Amministrazione, in quanto consiste in un'opera obiettivamente complementare alle finalità del complesso scolastico, consentendo anche la realizzazione di attività di tipo sportivo, come tali strettamente connesse all'obiettivo formativo generale sotteso ai complessi scolastici quale luogo di svolgimento di materie comprese nella didattica.

Ne consegue che la realizzazione del complesso polifunzionale può considerarsi effettivamente come una miglioria volta al completamento del complesso scolastico, come tale valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal bando di gara senza integrare una violazione dell'art. 95, co. 14-bis del codice dei contratti.

I.2 Parimenti infondata è la censura relativa all'insufficienza del punteggio numerico, in quanto le disposizioni di gara prevedevano differenti elementi di valutazione – dal minimo ad un massimo – corrispondenti ai giudizi qualitativi da attribuire alle singole parti dell'offerta.

Ebbene, secondo giurisprudenza ormai pacifica, *“nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando*

l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici? (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2051).

Ciò è quanto si verifica anche nel caso di specie in cui il disciplinare di gara, al punto 5.1.1, individua 5 criteri ben articolati per le offerte migliorative che i commissari dovevano utilizzare al fine di esprimere per ciascun concorrente un punteggio variabile per ogni sub-criterio; ciò è puntualmente attestato nel verbale di gara del 6 agosto 2018 n. 4 nel quale sono riportati i punteggi riconosciuti ai concorrenti, consentendo di ricostruire il giudizio attribuito grazie alle griglie di cui al bando di gara recanti i criteri predeterminati con i relativi punteggi massimi attribuibili.

II. Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente contesta la congruità dell'offerta tempo dell'aggiudicataria sul presupposto che la palestra polifunzionale da realizzare richiederebbe il conseguimento di titoli edilizi non compatibili con la tempistica prospettata, senza considerare l'anomalia dell'offerta che risulterebbe dalla sua analisi.

Anche tale censura non merita positiva considerazione.

Come evidenziato dalla controinteressata, i titoli edilizi relativi alle opere da realizzare negli spazi esterni, soprattutto con riguardo alla palestra polifunzionale, avrebbero potuto essere acquisiti anche successivamente, né era prescritto che i concorrenti esplicitassero nella propria offerta l'iter amministrativo necessario per conseguire i necessari titoli edilizi e non vi è prova che l'area oggetto dell'intervento migliorativo sia vincolata, ma anzi nella relazione dell'Amministrazione di accompagnamento agli atti di gara, si afferma che l'area non è soggetta ad alcun *“vincolo di carattere artistico,*

paesaggistico o archeologico o di qualsiasi altra natura in merito all'ambiente. Non risulta che nell'area oggetto dell'intervento siano presenti reperti con valore archeologico".

Ne consegue che una diversa qualificazione urbanistica dell'area in questione, quand'anche sussistente in fatto, non avrebbe potuto rendere inammissibili le offerte, le quali sono state legittimamente formulate dai concorrenti sulla base della situazione per come rappresentata dall'Amministrazione aggiudicatrice negli atti di gara.

Né era prevista dai documenti di gara una fase di validazione del progetto esecutivo relativamente alle migliori, per cui la concorrente non era tenuta a presentare anche tale documento tecnico.

Meramente affermata, in assenza di prove o allegazioni, è l'addotta incongruità dell'offerta formulata dalla controinteressata, sicchè la censura, anche a ragione della sua genericità, risulta inammissibile, mentre la valutazione sull'anomalia operata dall'Amministrazione risulta sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei ristretti limiti della non manifesta irragionevolezza che non è stata, per l'appunto, dimostrata.

In definitiva tutte le censure proposte da parte ricorrente sono infondate.

Deve ora passarsi allo scrutinio del ricorso incidentale, dovendosene verificare la fondatezza anche al fine di definire il regime delle spese giudiziali.

1. Può prescindere dalla questione della tempestività del rilievo della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 120, co. 2bis, c.p.a. perché anche il ricorso incidentale è infondato nel merito.

La controinteressata contesta in primo luogo la violazione dei requisiti di ammissione da parte della ricorrente principale, affermando che l'attestazione SOA nelle categorie OG 1 e classifica III-bis e categoria OG11 classifica I avrebbe dovuto essere in possesso di ciascun consorziato partecipante alla gara, mentre la consorziata Costruire s.r.l. per la quale la Conared concorre non sarebbe in possesso di tale attestazione.

La censura non coglie nel segno.

Ai sensi dell'art. 48, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 <<Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84>> ovvero le qualificazioni corrispondenti alle attestazioni SOA.

Ora, effettivamente, il Disciplinare di gara punto 3.2.3 dispone che le attestazioni SOA devono essere possedute in caso di consorzi ordinari da ogni operatore economico raggruppato o consorziato in proporzione alla parte di lavori che intende assumere; senonché, nel caso di specie, la ricorrente principale non è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, co. 2 lett. e) del codice dei contratti, ma è invece inquadrabile nell'ambito dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lett. b) del medesimo articolo, con la conseguenza che ad esso, come correttamente rilevato dalla ricorrente principale, non è applicabile l'art. 48, relativo ai consorzi ordinari, ma l'art. 47 in forza di espresso richiamo normativo che invece prevede una regola diversa. In altre parole per i consorzi del tipo di quello della ricorrente, ai sensi del predetto articolo 47 del codice dei contratti, vale il principio della utilizzabilità dei requisiti del consorzio da parte delle consorziate e non l'opposto principio (dettato per i consorzi ordinari), ciò all'evidente scopo di tutelare le imprese di artigiane e consentire loro di prendere parte alle gare di appalto valendosi dell'attestazione SOA consortile.

2. Infondate poi sono le censure formulate avverso la proposta migliorativa con cui la ricorrente incidentale propone le medesime contestazioni svolte dalla ricorrente principale, per cui si rinvia alle considerazioni reiettive al riguardo già svolte al punto I della presente sentenza.

In definitiva le censure mosse con il ricorso incidentale sono infondate, sicché la reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso principale;
- respinge il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019
con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO